

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
DELLA PERSONA FRAGILE
NEI PERCORSI DI INSERIMENTO
SOCIALE E LAVORATIVO

Luciano Pasqualotto
luciano.pasqualotto@univr.it



Oggi la disabilità è considerata una condizione variabile



Oggi la disabilità è considerata una condizione variabile





Cosa fa la differenza?

è ciò che una persona fa

come lo fa

dove lo fa


chi frequenta

quello che gli altri fanno (o non fanno) per lei

come lo vive

che aumenta la sua disabilità

o la allevia



Questione di immaginari



Martha Nussbaum
Le nuove frontiere della giustizia

In ogni tipo di servizio rivolto alle persone disabili, occorre prima di tutto *mettere in discussione le rappresentazioni* ciò che comunemente si ritiene esse siano in grado di fare e di essere, che tipo di vita siano in grado di vivere nella loro condizione, quale capacità abbiano di realizzare obiettivi di valore

Questione di immaginari



Martha Nussbaum
Le nuove frontiere della giustizia

Poi si tratta di individuare gli ostacoli che impediscono un funzionamento a un livello di soglia appropriato.

E' un compito pubblico, perché l'integrazione delle persone disabili avviene nello spazio pubblico, che richiede una pianificazione pubblica e un uso pubblico delle risorse

Le persone con menomazioni e disabilità hanno bisogno di essere considerate come cittadini degni, di cui siano riconosciuti i diritti di proprietà, all'impiego ...



Disabilità: un sistema in trasformazione

Sono cambiati i riferimenti giuridici

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
(GU n.39 del 17-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 30)

Vigente al: 18-2-1992



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità'



CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ



Il Progetto Individuale

Legge n. 328/2000 - Art. 14

1. Per realizzare la piena *integrazione* delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge n. 104/1992, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

Il Progetto Individuale

2. [...] il **progetto individuale comprende**, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al *Profilo di funzionamento*, [modifica apportata dal DLgs 66/2017] le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del SSN, il PEI a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Il Progetto Individuale

Sentenza n. 440/2013 T.A.R. di Catanzaro

- «Il progetto individuale rappresenta un modello di servizi incentrato su un progetto di presa in carico globale», che deve garantire e «promuovere l'autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni condizione di esclusione sociale»
- non può coincidere con la «mera erogazione di un servizio specifico», ma deve costituire «il documento generale, cui devono coerentemente uniformarsi i diversi progetti e programmi specifici, i quali possono essere ...»:

Il Progetto Individuale

responsabilità del Comune d'intesa con ASL, con un referente del caso (case manager)			
PEI	progetti riabilitativi	progetti di inserimento sociale - sostegno economico	progetti di inserimento lavorativo
responsabilità della scuola	responsabilità dell'ASL	responsabilità del Comune, con la partecipazione dell'ASL per i progetti ad integrazione socio-sanitaria	

NB: ognuno di questi ambiti richiede la definizione di un progetto

Legge n. 227/2021: Delega al Governo in materia di disabilità

- ▶ 1. Il Governo è delegato ad adottare [entro il 30 Giugno 2024 ...] uno o più decreti legislativi [...] in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità [...]
- ▶ che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa [...] e di promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

Legge n. 227/2021: Delega al Governo in materia di disabilità

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle PNRR, nei seguenti ambiti:

1. definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
2. accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
3. valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;

Decreto Legislativo 15 aprile 2024

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

Finalità (art. 1)

- ▶ 1. [...]attuazione dell'art. 1, c. 5, lettere a), b), c), d) e h) della legge 22 dicembre 2021, n. 227
- ▶ per assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità
- ▶ per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.

Finalità (art. 1)

- ▶ 2. Le disposizioni [...] sono finalizzate a garantire, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità [...]
- ▶ l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso
 - ▶ all'accomodamento ragionevole e
 - ▶ al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
- ▶ secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione

Definizione del «progetto di vita» (art. 2)

- ▶ progetto della persona con disabilità che,
- ▶ partendo dai suoi desideri, aspettative e preferenze,
- ▶ è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, gli interventi, i servizi, i sostegni, formali e informali,
- ▶ per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri

Il DLgs abroga l'art. 14 della L. 328/2000 dal 1° gennaio 2026 (art. 37, c. 1 lettera f)

Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (art. 18)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle relative competenze, garantiscono l'effettività e l'omogeneità del progetto di vita, indipendentemente dall'età, dalle condizioni personali e sociali.
2. La persona con disabilità è titolare del progetto di vita e ne richiede l'attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte. [omissis]

Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (art. 18)

3. Il PdV è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (art. 18)

4. Il PdV individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare le barriere e ad attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali. Nel PdV sono altresì comprese le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, nonché gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza [omissis]

Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (art. 18)

5. Il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo ovvero garantire continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli

Unità di Valutazione Multidimensionale (art. 24)

2. Sono componenti necessari dell'UVM:
- la persona con disabilità;
 - l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno (...);
 - la persona di cui all'articolo 22, se nominato dall'interessato;
 - un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;
 - uno o più professionisti sanitari designati dalla Azienda Sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria
 - un rappresentante dell'istituzione scolastica (...)
 - ove necessario, un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Forma, contenuti e propri del PdV (art. 26)

- Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 25, i soggetti che hanno preso parte (...), predispongono il PdV (...)
- la persona con disabilità o chi la rappresenta può presentare una proposta di PdV*
- Il progetto individua:
 - gli obiettivi della persona con disabilità risultanti all'esito della valutazione multidimensionale;
 - interventi individuati nelle seguenti aree:
 - apprendimento, socialità ed affettività;
 - formazione, lavoro;
 - casa e habitat sociale;
 - salute.

Legge n. 68/1999

La legge 12 marzo 1999 n. 68 abroga la predetta legge del 1968, introducendo il cosiddetto "collocamento mirato»

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto

Dal «collocamento mirato» deriva l'istituto delle assunzioni obbligatorie per disabili. Con collocamento mirato si intende il complesso degli "strumenti che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione"

Il Decreto Lgs. n.151/2015

Ha apportato alcune modifiche alla Legge 68/99, tra cui

- Nuove linee guida entro 180 gg (art.1)

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 11/03/2022


Linee Guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità

La valutazione bio-psico-sociale della disabilità

LG, pag. 59 (e 55)

- L'ottica bio-psico-sociale deve essere adottata in tutte le fasi del percorso, dall'iscrizione al Collocamento mirato fino all'inserimento lavorativo della persona con disabilità.
- Incentivare l'utilizzo di metodi di valutazione e di misure che rilevino i punti di forza e non solo le limitazioni. [...]


Ciò che differenzia il collocamento mirato da quello ordinario nella profilazione è proprio la capacità di comprendere e descrivere come la persona con disabilità può essere valorizzata nelle sue potenzialità lavorative e su queste sviluppare azioni specifiche volte alla promozione dell'occupabilità.



Sintesi dell'ICF

I RIFERIMENTI CULTURALI E SCIENTIFICI

ICF



**International Classification of Functioning
Disability and Health**
(OMS, 2001)

Chi è la persona con disabilità?

**Legge quadro n. 104 del 1992 - Art. 3 – Soggetti
aventi diritto**

- a) E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,
- b) che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa
- c) e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (...)


Scopi dell'ICF

1. Definisce un **linguaggio comune**
2. Definisce uno **schema di codici sistematico**
3. Definisce una **base scientifica** per comprendere la salute
4. Permette la **comparazioni di dati**
5. Stimola lo **sviluppo dei servizi**

da «che cosa possono offrire»
a «di che cosa ha bisogno la persona»



A. I «termini ombrello» di *funzionamento e
disabilità* (corpo-mente, attività e
partecipazione)



La salute in una prospettiva bio-psico-sociale

Salute = assenza di malattia


↓

SALUTE = tensione verso una piena armonia e un sano *equilibrio* fisico, psichico, sociale

- *Determinanti di salute*: istruzione, casa, lavoro, reddito, relazioni, tempo libero, inclusione sociale, cure sanitarie, servizi sociali

A. I «termini ombrello» di *funzionamento* e *disabilità* (corpo-mente, attività e partecipazione)

B. La differenza tra *capacità* (abilità a fare qualcosa) e *performance* (ciò che si fa nei contesti di vita reali)



Il modello del funzionamento ICF

- ▶ La **performance** in una situazione è ciò che comunemente definiamo «**comportamento**»
- ▶ Per definizione ICF, la performance non dipende unicamente dal soggetto ma dalla sua interazione con un contesto che può favorire una buona performance oppure può ostacolarla (per es. non prevedendo sostegni adeguati ai bisogni della persona)
- ▶ Le performance/comportamenti vanno visti secondo una lettura sistemica: sono frutto di **corresponsabilità**



- A. I «termini ombrello» di *funzionamento* e *disabilità* (corpo-mente, attività e partecipazione)
- B. La differenza tra *capacità* (abilità a fare qualcosa) e *performance* (ciò che si fa nei contesti di vita reali)
- C. I costrutti di *barriere* e *facilitatori* per l'analisi dei fattori ambientali (sempre relativi nella loro valenza positiva o negativa)

I Fattori Ambientali

... ambiente fisico e sue caratteristiche, il mondo fisico creato dall'uomo, le altre persone, atteggiamenti e valori, sistemi sociali, servizi, politiche, regole e leggi

Facilitatori


... fattori che, mediante la loro presenza o assenza, migliorano il funzionamento e riducono la disabilità

Barriere

... fattori che, mediante la loro presenza o assenza, limitano il funzionamento e creano disabilità

Fattori Ambientali e funzionamento personale






I Fattori personali

Influenze interne su funzionamento e disabilità

- **Caratteristiche generali** (età, genere, etnia, lingua, contesto socio economico)
- **Pensieri e convinzioni** (atteggiamenti, valori, stile attributivo, autostima, preferenze, desideri)
- **Motivazioni** (bisogni, interessi, obiettivi)
- **Modalità ricorrenti di comportamento** (schemi emotivi e di pensiero, motivazione al cambiamento, abitudini)

La prospettiva bio-psico-sociale dell'ICF

- **Intera persona:**
 - malattia, disturbi o lesioni
 - e...
 - tutte le altre dimensioni del **funzionamento umano**: fisico, psicologico, personale, familiare e sociale
- **Ambienti di vita**



Gli strumenti ICF-ADAT aiutano ad avere una visione bio-psico-sociale

ICF-ADAT: che cos'è

Adult Disability Assessment Tools è un set di strumenti su base ICF composto da:


- ▶ diversi questionari: di osservazione per operatori, di intervista per i familiari, di autovalutazione
- ▶ una piattaforma web che genera:
 - ▶ un profilo di funzionamento
 - ▶ un quadro di comparazione dei dati a distanza di tempo, utile per la valutazione degli esiti
 - ▶ una pre-elaborazione progettuale
- ▶ un modello di Progetto Individuale/Personalizzato
- ▶ un cruscotto interpretativo delle difficoltà osservate

ICF-ADAT: a che cosa serve

- ▶ non si tratta di strumenti di valutazione della gravità (come la SVaMDi), né diagnostici
- ▶ ma consentono un'analisi biopsicosociale dei bisogni delle persone per individuare *con loro* le attività prioritarie da mettere in atto
- ▶ in modo da **definire percorsi inclusivi**
 - ▶ appropriati e significativi per l'interessato
 - ▶ orientati all'efficienza ed efficacia
 - ▶ a sostegno del lavoro di rete
- ▶ **valutandoli** a distanza di tempo


evidence based approach








PRIMO STRUMENTO

L'ICF COME STRUMENTO DI **INTERPRETAZIONE** DELLE DIFFICOLTÀ





L'analisi del funzionamento con l'ICF



LA CODIFICA DEL FUNZIONAMENTO

Qualificatori ICF

- ▶ per descrivere e valutare, ICF fornisce qualificatori (non “quantificatori”) che permettono di rappresentare in modo numerico “l’estensione di un livello di salute”
- ▶ i qualificatori sono gli stessi, anche se variano leggermente il loro significato a seconda della Componente (funzioni, strutture, A&P, FA, FP)

Qualificatori ICF

Funzioni e Strutture Si valutano le menomazioni	Qualificatori ICF	Attività e Partecipazione Si valutano separatamente Performance e Capacità
Nessun problema	0	In modo ottimale / sempre
Menomazione lieve	1	Molto bene / spesso
Menomazione moderata	2	Abbastanza bene / qualche volta
Menomazione grave	3	Non bene / raramente
Menomazione completa	4	Per nulla / mai
8 Non specificato: quando le informazioni non sono sufficienti		
9 Non applicabile: quando un'attività non è valutabile		